

**Riflessioni comparatistiche e canoniche sull'obiezione di coscienza del
funzionario di stato civile nella Legge Cirinnà**

**Sommario: 1. Premessa – 2. Obiezione di coscienza nel panorama italiano... –
3...e nello scenario francese – 4.Tecniche di diritto canonico che hanno ad
oggetto la salvaguardia della dignità personale - 5. Conclusioni**

di

Ciro Punzo

Docente di Diritto Ecclesiastico presso la Link Campus University, Pozzuoli (Napoli)

Dottorando di Ricerca in Scienze Economiche e Politiche presso l'Istituto Universitario Sophia

Dottore in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense

1. Premessa

Pur mancando, nel nostro ordinamento canonico, una denominazione legislativa ben precisa, la Conferenza Episcopale Italiana ritiene che «la facoltà dell'obiezione di coscienza nasce dalla libertà e dignità della persona umana, si fonda perciò non su una disposizione puramente soggettiva ma sulla stessa natura dell'uomo ed esige che l'essere umano non sia forzato ad agire contro la propria coscienza e non sia impedito ad agire in conformità ad essa»¹. La suddetta mancanza legislativa è presente anche nel diritto italiano. A tal proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 467/91, ha affermato che «...Di qui deriva che - quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) - la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della

¹ A. CARUSO, *L'aborto un anno dopo*, in *La Civiltà Cattolica*, 7 luglio 1979, 418.

persona umana...»². Su queste premesse generali di ordine giuridico l'obiezione di coscienza dovrebbe essere inquadrata come un diritto inalienabile dell'uomo e, pertanto, degno di essere previsto in tutte quelle leggi, nelle quali è evidente una 'lacerazione intima' della persona, nel sacrario della sua dignità di coscienza morale, quando la stessa viene chiamata ad assolvere un obbligo giuridico. Purtroppo così non è sempre, in quanto l'istituto in epigrafe non pare garantito nella recente legge sulle unioni civili e convivenze di fatto³. Pertanto il presente contributo vuole porre l'attenzione sulla scomoda condizione alla quale la legge Cirinnà espone i funzionari, i quali non possono rifiutare di celebrare o registrare le unioni civili, ledendo, così, la propria dignità personale.

2. Obiezione di coscienza nel panorama italiano...

L'obiezione di coscienza, dal punto di vista formale, è la negazione di adempiere ad un obbligo di legge, la cui osservanza viene ritenuta, dall'individuo, contraria ai propri principi etici, religiosi, morali. Essa si basa sull'elemento psicologico, ossia sulla capacità della persona di apprendere il contenuto legislativo nella sua interezza e l'elemento morale, ossia la capacità umana di resistere al predetto obbligo legislativo⁴. L'individuo, così, 'resiste' all'obbligo di legge e domanda a quest'ultima l'esercizio del suo diritto di non adempierlo. Pertanto, gioca un ruolo essenziale la coscienza, la quale viene ad essere non solo la 'bussola personale', ma anche 'istituzionale', poiché il Legislatore tende a riconoscerla (ammettendo la possibilità di obiezione) quale 'baluardo' per la difesa del bene comune, nel silenzio della legge. Occorre precisare, però, che l'obiezione di coscienza non è contraria alla legge, in quanto tale, ma ne esalta l'inadeguatezza etica, sottolineandone l'aspetto morale (che dipende, oltre che dal fatto oggettivo, anche dalla valutazione etica soggettiva). Tre sono le caratteristiche essenziali per l'esistenza dell'argomento trattato, che è un esercizio di un'azione diretta ed assume una valenza oggettiva e soggettiva: a) l'onere comportamentale, a cui si è tenuti dalla legge. Tale onere non prevede l'assolvimento di compiti da parte di soggetti terzi; b) la prevalenza di un valore etico, trascurato dalla legge, a cui quest'ultima è

² <http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0467s-91.html>.

³ Il 20 maggio 2016, al n. 76, è stata approvata la legge sulle unioni civili, entrata in vigore il 5 giugno 2016, in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>.

⁴ M. E. RUGGIANO, *L'obiezione di coscienza come doverosa difesa per gli insegnanti della scuola pubblica italiana nei confronti dell'indirizzo 'gender' dell'istruzione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 6 marzo 2017, 18.

collegato; c) la previsione legislativa del mancato compimento dell'obbligo. Un esempio di quanto detto, si può riscontrare nella Legge del 15 dicembre 1972⁵ (che disciplinava, dopo anni di dibattiti e polemiche, l'obiezione di coscienza nei confronti dell'obbligo del servizio militare), dove l'art.1 così recitava: «Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge. I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto. » Come possiamo notare, l'obiezione di coscienza non viene inquadrata solo come un diritto soggettivo, ma anche come un diritto oggettivo (ossia nei casi in cui la norma giuridica non rispetti la dignità umana, è necessario prevederla, in quanto è strettamente collegata alla natura della persona). L'aspetto oggettivistico dell'istituto in esame viene maggiormente rilevato con la L. dell'8 luglio 1998, n. 230⁶ (che ha abrogato la legge precedente), che, all'art. 1, così enuncia «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati...». Si osservi il rinvio a Dichiarazioni e Convenzioni internazionali. L'importanza della coscienza, quale diritto soggettivo ed oggettivo, è stata, difatti, esaltata già nella Dichiarazione universale dei Diritti Umani (1948)⁷, nella quale viene sottolineato il principio secondo cui ogni persona nasce con tre libertà: quella di pensiero, di coscienza e di religione. Sulla stessa bisettrice si colloca la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Libertà Fondamentali (1950)⁸, nonché La Risoluzione n. A3 – 09411/93 sull'obiezione di coscienza⁹. E' essenziale rilevare l'importanza oggettivistica dell'obiezione di coscienza, in quanto quest'ultima non deve essere considerata come un 'fattore di comodo' che hanno le persone per non assolvere gli obblighi legislativi. Se così fosse, d'altronde, non sarebbero

⁵Denominata 'Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza', in *Gazzetta Ufficiale*, 18 dicembre 1972, n. 326.

⁶ Denominata 'Nuove norme in materia di obiezione di coscienza', in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1998.

⁷ L'art. 18 così recita: 'Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione...' in http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itm.pdf.

⁸ L'art. 9 sostiene 'Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione...', in http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf.

⁹ <https://it.zenit.org/articles/l-obiezione-di-coscienza-fondamenti-e-giustificazioni/>.

neanche necessarie le leggi, in quanto ognuno farebbe quello che maggiormente desidera. In realtà l'oggettività dell'istituto in epigrafe viene rilevato ogni volta che la formulazione legislativa possa 'osteggiare' i diritti della persona, costituzionalmente garantiti. Arrivati a questo punto, occorre precisare che quanto detto sinora coinvolge l'obiezione di coscienza da un punto di vista personale, ma abbiamo anche un'obiezione di coscienza 'istituzionale', ossia il Consiglio d'Europa, con la risoluzione n. 1763 del 7 ottobre 2010, stabilisce, all'art.1, che «nessun ospedale, ente o persona può essere oggetto di pressioni, essere ritenuto responsabile, essere obbligato o subire discriminazioni di alcun tipo per aver rifiutato di essere sede, eseguire o assistere una interruzione di gravidanza, un aborto spontaneo indotto, un atto eutanasi, o qualsiasi azione che potrebbe causare la morte di un feto o di un embrione, qualunque siano le ragioni.¹⁰» Non soltanto i soggetti appartenenti al corpo sanitario, ma anche l'ospedale o l'ente rientrano nella previsione del Consiglio d'Europa, a riprova del valore anche istituzionale dell'obiezione di coscienza. Una prova di quanto è stato detto sinora è il pieno riconoscimento dell' 'autorevole' diritto in epigrafe per il corpo e le strutture sanitarie nei confronti della legge sul testamento biologico¹¹. Pertanto, i casi già normati in Italia, in cui è possibile l'obiezione di coscienza sono: 1) il servizio militare (la cui legge di riferimento è stata precedentemente richiamata); 2) la sperimentazione animale (L. 12 ottobre 1993, n. 413); 3) l'interruzione di gravidanza; 4) la procreazione medicalmente assistita (L. 19 febbraio 2004, n. 40); 5) l'eutanasia; 6) il testamento biologico. A tal proposito, Il Pontefice Giovanni Paolo II, nell' Enciclica *Evangelium vitae* (25. 03. 1995), al n. 73¹² sostiene, infatti, testualmente che aborto ed eutanasia sono dei crimini abominevoli, oltre che dei peccati gravissimi: «L'aborto e l'eutanasia sono dunque crimini che nessuna legge umana può pretendere di legittimare. Leggi di questo tipo non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un *grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza* . » Nella medesima fonte, al n. 74¹³, afferma: «...Rifiutarsi di partecipare a commettere un'ingiustizia è non solo un dovere morale, ma è anche un diritto umano basilare. Se così non fosse, la persona umana sarebbe costretta a compiere un'azione intrinsecamente incompatibile con la sua dignità e in tal modo la sua stessa libertà, il cui senso e fine autentici risiedono nell'orientamento al vero e al bene, ne sarebbe

¹⁰ <http://www.ohsjd.org/Resource/OBIEZIONEita.pdf>.

¹¹ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg>.

¹² In http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html ed in AAS 87 [1995].

¹³ Ibidem.

radicalmente compromessa. In tal senso, la possibilità di rifiutarsi a partecipare alla fase consultiva, preparatoria ed esecutiva di simili atti contro la vita dovrebbe essere assicurata ai medici, agli operatori sanitari e ai responsabili delle istituzioni ospedaliere, delle cliniche e delle case di cura. Chi ricorre all'obiezione di coscienza deve essere salvaguardato non solo da sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e professionale. » Si tratta, dunque, di un diritto essenziale di ogni persona (non soltanto per motivazioni religiose, ma antropologiche) che, proprio perché tale, dovrebbe essere previsto e protetto dalla stessa legge civile. Anzi, secondo il Magistero ecclesiastico, chi ricorre all'obiezione di coscienza deve essere salvaguardato non solo da sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano giuridico, disciplinare, economico e professionale. Finora abbiamo trattato casi in cui è possibile esercitare direttamente l'obiezione di coscienza, ma si possono presentare anche situazioni in cui si esercita un'azione indiretta (ad es. il farmacista che vende la pillola per il giorno dopo), nella quale non viene riconosciuto il diritto dell'obiettore. Sicuramente tale azione non può essere paragonata a quella diretta e pertanto diventa lecita qualora si presentino tre presupposti: a) si deve trattare di un'azione esclusivamente materiale, accompagnata da una totale disapprovazione personale (nell'esempio suddetto, il farmacista consegna materialmente la pillola, pur non condividendo la scelta del cliente e, se possibile, deve cercare di dissuaderlo); b) l'esercizio dell'azione deve essere indiretto (il farmacista, come detto precedentemente, si limita a consegnare la pillola); c) deve essere¹⁴ motivato¹⁵ (nel suddetto esempio, la consegna della menzionata pillola costituisce il lavoro del farmacista). Un esempio tipico di ciò che viene considerato come un'azione indiretta (spero che il presente lavoro possa contribuire a riformarla come diretta) è il compimento della celebrazione da parte del funzionario di stato civile nella legge Cirinnà. Nella stessa, infatti, non viene prevista la possibilità dell'obiezione di coscienza da parte dello stesso, il quale si trova come "coartato" ad agire, anche se, in coscienza, ritiene innaturale o immorale l'atto a cui, con la sua presenza, va a conferire rilevanza pubblica e istituzionale, ma procediamo con ordine. L'art. 2 della Legge sulle unioni civili¹⁶ recita: «Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile

¹⁴ <http://www.ohsjd.org/Resource/OBIEZIONEita.pdf>.

¹⁵ D. TETTAMANZI, *Voce Cooperazione* in S. LEONE, S. PRIVITERA, *Nuovo Dizionario di Bioetica*, Città Nuova, Roma, 2004, 240.

¹⁶ Il 20 maggio 2016, al n. 76, è stata approvata la legge sulle unioni civili, entrata in vigore il 5 giugno 2016, in cf. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>.

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»¹⁷. Il ruolo del pubblico ufficiale, benché, di primo acchito, sembra essere ridotto al rango di semplice attestatore della volontà delle due persone che vogliono unirsi civilmente, viene esaltato anche nell'art. 10 «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi», nell'art. 24: «L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione» e nell'art. 37 «Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223¹⁸». Come possiamo notare, è richiesto al pubblico ufficiale, nella Legge Cirinnà, non solo di celebrare la predetta unione, ma anche di registrare, oltre ai patti di convivenza¹⁹ e alla scheda dei conviventi di fatto, la dichiarazione contenente la scelta del cognome e lo scioglimento dell'unione, avvenuti con le manifestazioni di volontà dei nuovi 'coniugi' davanti allo stesso. L'attività del pubblico funzionario non deve essere considerata, pertanto, indiretta, ma diretta, in quanto il servizio di celebrazione è un'attività, per così dire, prettamente essenziale e non

¹⁷ L'On. Donatella Agostinelli, nella seduta della Camera dei Deputati n. 620 del 9 maggio 2016, afferma «...Gli errori grossolani sono tanti e toccano molti dei commi, sia della prima, che della seconda parte della proposta. Una delle criticità rilevate e per la quale è stato presentato un emendamento specifico attiene al comma 3, dove vi è la mancanza di un rinvio all'articolo 112 del codice civile, rubricato «Rifiuto della celebrazione» e che dispone quanto segue: «L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge». La mancanza di un rinvio all'articolo 112 del codice civile addirittura non consente all'ufficiale di stato civile chiamato a suggellare l'unione di rifiutarsi di farlo qualora manchino i presupposti di legge, prevedendosi, dunque, soltanto la sanzione della nullità per l'eventuale celebrazione delle unioni civili che non abbiano i requisiti richiesti.

Si potrebbe arrivare in questo modo ad un'impasse per la quale paradossalmente l'ufficiale non abbia la legittimazione per bloccare questo tipo di celebrazione, anche quando essa è evidentemente nulla...» in <http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0620&tipo=stenografico>.

¹⁸ «Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza», in *Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8.6.1982*.

¹⁹ L'art.52 della Legge Cirinnà così recita: «Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223», in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>.

meramente materiale. Senza questa attività del pubblico funzionario, le unioni civili non potrebbero esistere e di conseguenza la stessa dovrebbe ricevere pienamente l'accezione di dirette. A suffragio di quanto detto è il fatto che il lavoro del funzionario non consiste nella celebrazione delle unioni civili, ma ha ben altre responsabilità. Conseguentemente, l'azione del funzionario non presenta minimamente le caratteristiche dell'azione indiretta, precedentemente descritta. E' importante anche ricordare l'art. 11 della legge Cirinnà, che così recita: «Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni » e l'art. 20 della stessa sostiene «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Come possiamo notare, l'istituto matrimoniale e l'unione civile non solo producono gli stessi effetti, ma la legge sulle unioni civili è la quasi 'fotocopia' del matrimonio. La mancanza che le prime hanno rispetto all'istituto sacramentale è l'obbligo di fedeltà. Occorre già constatare come la tanto richiamata (dal suddetto art.20) 'equivalenza giuridica' viene a vacillare. Proviamo adesso a descrivere il comportamento della legge italiana e del diritto canonico (legislature che disciplinano l'istituto matrimoniale) in merito all'argomento in epigrafe. Il nostro codice civile, all'art.112 (Rifiuto della celebrazione) prevede, al I comma, che l'ufficiale di stato civile può rifiutare di celebrare il matrimonio nei casi previsti dalla legge. Come possiamo notare, quindi, l'obiezione di coscienza viene, implicitamente, riconosciuta. Ma cosa prevede il diritto canonico qualora un chierico non 'possa celebrare' un matrimonio? Nel diritto canonico potrebbero capitare casi in cui il chierico decida di non celebrare le unioni civili o di 'ritardare' la celebrazione del matrimonio eterosessuale. Per il mancato assolvimento delle prime, il chierico è legittimato, in quanto la Chiesa, come affrontato nella mia monografia²⁰, non ammette l'esistenza di un vincolo tra persone appartenenti allo stesso sesso. Il problema si potrebbe avere

²⁰ C. PUNZO, *Questioni di genere e profili giuridici e canonici dell'identità sessuata*, Artetetra Edizioni, Capua, 2016, 1 – 200.

con il ‘mancato’ compimento del secondo, ma procediamo con ordine. Il diritto canonico prevede un’ipotesi che offre una tutela simile all’argomento in epigrafe (ossia all’obiezione di coscienza): can. 1065, § 1 «I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo». La previa recezione della confermazione è un’esigenza fondata sui gravi obblighi dei coniugi cristiani, sia come sposi che come genitori. Sono impegni e responsabilità che richiedono una grande forza d’animo, conferita soprannaturalmente attraverso la confermazione, il sacramento della maturità e della forza cristiana. Ma cosa succede se i nubendi non hanno ricevuto il sacramento suddetto della confermazione? Il chierico dovrà comunicare tempestivamente la menzionata situazione all’Ordinario del luogo, il quale, verificata l’assenza di adeguati tempi per una fruttuosa ricezione della Cresima, potrà decidere il differimento in una data successiva alla celebrazione sacramentale. Così facendo, il chierico riceve ‘un’adeguata protezione ai propri principi etici’. In base sia alla suddetta e tanto decantata ‘parità giuridica’ e sia al fatto che il termine ‘unione’ dovrebbe prevedere fondamentalmente una fedeltà reciproca (però inesistente), sarebbe lecito supporre che anche l’istituto delle unioni civili possa legittimare il pubblico ufficiale ad esercitare comunque l’eventuale obiezione in coscienza e, di conseguenza, rifiutarsi di conferire, per mancanza di uno dei pilastri fondamentali che permette l’acquisizione di coniuge, legittimità pubblica a un istituto che egli, per gravi motivi morali, ritiene ledere la dignità della propria autonoma e dissenziente decisione morale. Il rifiuto, come afferma il n. 22 della Enciclica *Evangelium Vitae*²¹ (25 marzo

²¹«Per questo, quando viene meno il senso di Dio, anche il senso dell’uomo viene minacciato e inquinato, come lapidariamente afferma il Concilio Vaticano II: «La creatura senza il Creatore svanisce... Anzi, l’oblio di Dio priva di luce la creatura stessa». ¹⁷ L’uomo non riesce più a percepirsi come «misteriosamente altro» rispetto alle diverse creature terrene; egli si considera come uno dei tanti esseri viventi, come un organismo che, tutt’al più, ha raggiunto uno stadio molto elevato di perfezione. Chiuso nel ristretto orizzonte della sua fisicità, si riduce in qualche modo a «una cosa» e non coglie più il carattere «trascendente» del suo «esistere come uomo». Non considera più la vita come uno splendido dono di Dio, una realtà «sacra» affidata alla sua responsabilità e quindi alla sua amorevole custodia, alla sua «venerazione». Essa diventa semplicemente «una cosa», che egli rivendica come sua esclusiva proprietà, totalmente dominabile e manipolabile.

Così, di fronte alla vita che nasce e alla vita che muore, non è più capace di lasciarsi interrogare sul senso più autentico della sua esistenza, assumendo con vera libertà questi momenti cruciali del proprio «essere». Egli si preoccupa solo del «fare» e, ricorrendo ad ogni forma di tecnologia, si affanna a programmare, controllare e dominare la nascita e la morte. Queste, da esperienze originarie che chiedono di essere «vissute», diventano cose che si pretende semplicemente di «possedere» o di «rifiutare».

Del resto, una volta escluso il riferimento a Dio, non sorprende che il senso di tutte le cose ne esca profondamente deformato, e la stessa natura, non più «mater», sia ridotta a «materiale» aperto a tutte le manipolazioni. A ciò sembra condurre una certa razionalità tecnico-scientifica, dominante nella cultura contemporanea, che nega l’idea stessa di una verità del creato da riconoscere o di un disegno di Dio sulla vita da rispettare. E ciò non è meno vero, quando l’angoscia per gli esiti di tale «libertà senza legge» induce alcuni all’opposta istanza di una «legge senza libertà», come avviene, ad

1995), a commettere un'ingiustizia d'altronde non è solo un diritto umano, ma un dovere morale, in quanto, se così non fosse, si avrebbe una legge senza libertà, che nega la libertà di agire ed obbliga a porre in essere un'*actio* contraria alla propria coscienza. Preciso che con questa mia affermazione non intendo sostenere la necessità di non ottemperare alle normative vigenti, ma solo che occorre trovare una sorta di bilanciamento, nella fattispecie in esame, tra il rispetto/dignità personale ed il pubblico servizio. Bilanciamento che può trovare attuazione con l'istituto della delega, ossia riconoscendo al pubblico ufficiale 'il potere di denunciare' un'ingiustizia personale, delegando ad altri la possibilità di celebrazione. Non è del mio stesso parere parte della dottrina, la quale ritiene che, al fine di garantire il servizio pubblico, è necessario tutelare i principi costituzionali²². Questa tesi si basa sul fatto che il pubblico funzionario esercita un'azione indiretta alla formazione dell'unione civile, in quanto egli non contribuisce alla realizzazione delle manifestazioni di volontà dei nuovi coniugi e, pertanto, non è autorizzato ad essere obiettore²³. Potrei però rispondere *in primis* che si può parlare di pieno riconoscimento delle volontà dei coniugi, quando questi possono completarsi nella loro differenza sessuale, mentre, nel nuovo istituto giuridico, riterrei più adatto il termine desiderio. Conseguentemente, le fantasie di due individui appartenenti allo stesso sesso vengono 'esaudite' direttamente dal pubblico ufficiale. *In secundis*, il riconoscimento diretto di un'azione compiuta da parte di un pubblico ufficiale non necessariamente deve essere collegata all'influenza che questa possa esercitare su di una determinata manifestazione di volontà (di un'altra persona), soprattutto se il pubblico servizio venga comunque garantito. Prendiamo come esempio il diritto all'obiezione di coscienza, come detto precedentemente, che possono esercitare i medici di fronte alla volontà del paziente di non ricevere determinati trattamenti sanitari. *In terzo luogo*, è inconcepibile richiamare una 'decantata corrispondenza giuridica', senza riflettere su tutti i presupposti ed i relativi effetti. *In quarto luogo*, come esistono i principi costituzionali che

esempio, in ideologie che contestano la legittimità di qualunque intervento sulla natura, quasi in nome di una sua «divinizzazione», che ancora una volta ne misconosce la dipendenza dal disegno del Creatore. In realtà, vivendo «come se Dio non esistesse», l'uomo smarrisce non solo il mistero di Dio, ma anche quello del mondo e il mistero del suo stesso essere».

²² S. ATTOLLINO, *L'obiezione di coscienza e interruzione volontaria della gravidanza: la prevalenza di un'interpretazione restrittiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2013, 13-19; G. FERRANDO, *Amministrazione di sostegno e rifiuto di cure*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, 280; F. GAZZONI, *Continua la crociata parametafisica dei giudici-missionari della c.d. "morte dignitosa"*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2009, 288.

²³ M. C. RUSCAZIO, *Riflessioni di diritto comparato e canonico sull'obiezione di coscienza del pubblico funzionario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 30 marzo 2015, 1- 50.

garantiscono il pubblico servizio, così la Costituzione tutela i diritti inalienabili della persona. L'argomento diventa più interessante se si pensa che il funzionario, qualora non soddisfi il 'servizio pubblico', può ricevere una sanzione. In definitiva, l'azione del funzionario non solo è diretta, ma è caratterizzata da una prevalenza etica trascurata dalla legge. Conseguentemente la legge Cirinnà dovrebbe prevedere, in riferimento a quanto affermato sino ad ora, legislativamente il mancato compimento del suddetto obbligo. Mi domando quindi: a) E' lecito che ad una persona si chieda di esercitare 'obbligatoriamente' un'azione diretta/indiretta, qualora questa sia contraria ai suoi principi etici e quindi alla sua dignità? b) Esistono quindi persone considerate di serie A (come le coppie *unisex*) e persone di serie B (come il pubblico ufficiale che non è libero di 'soddisfare un proprio desiderio corrispondente alla propria volontà coscienziale')? c) La natura umana non deve più considerare l'etica? Se così fosse, come potrebbe la prima distinguere il giusto dall'ingiusto? d) Chi esercita un'azione diretta deve essere tutelato, a differenza di coloro che esercitano un'azione indiretta? e) E' lecito sanzionare una persona che non compia quanto dovuto perché cerca di ottemperare ad un proprio principio etico? F) E' giunto il momento di riconoscere al funzionario pubblico uno strumento efficiente per 'appagare' la propria coscienza? Tenendo conto del canone 1055, §1, che descrive il matrimonio come il patto 'con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra di loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole' e del canone 1096, §1, che richiede necessariamente per la validità del consenso matrimoniale che 'i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale', mi pongo la seguente domanda: il funzionario cattolico, nonostante l'affidabilità già citata del pubblico servizio, che prende parte alla celebrazione delle unioni civili agisce, al pari dei 'protagonisti principali (i futuri coniugi)', in opposizione ai principi etici – giuridici che regolano l'ordinamento ecclesiale? L'agire del funzionario sarebbe in questo caso possibile qualora dovessero ricorrere le seguenti condizioni: a) l'atto non deve essere contrario alla dignità personale; b) non deve essere connessa in maniera essenziale con l'azione principale; c) la fattibilità della cooperazione potrebbe essere possibile solo per gravi pericoli; d) la cooperazione non deve essere causa di scandalo. Conseguentemente, il pubblico funzionario che esercita un'attività di cooperazione con i nuovi 'coniugi' pone in essere un'azione contraria al diritto divino e quindi assume una certa responsabilità. Su questo scenario si innesta il documento

‘Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni fra persone omosessuali’, pubblicato nel 2003 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede: «In presenza del riconoscimento legale delle unioni omosessuali, oppure dell’equiparazione legale delle medesime al matrimonio con accesso ai diritti che sono propri di quest’ultimo, è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva. Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale alla promulgazione o all’applicazione di leggi così gravemente ingiuste nonché, per quanto è possibile, dalla cooperazione materiale sul piano applicativo». Penso, anche se il documento menzionato non distingue tra attività cooperative primarie e semplici attività materiali, che la tanto decantata cooperazione non si attui qualora il pubblico funzionario si limiti a registrare un’unione civile già avvenuta. Questa è un’attività che ha ad oggetto il semplice prendere atto della realizzazione di un istituto giuridico.

3...e nello scenario francese

La libertà di coscienza del funzionario viene inquadrata negli artt. 6 – 8 della L. 83/634. L’articolo 6, III comma, stabilisce la libertà d’opinione del funzionario, che non deve essere discriminato direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione per proprie convinzioni filosofiche e religiose. Da ciò si evince che l’operatività di coscienza del funzionario viene assicurata dall’indifferenza dell’amministrazione, che permette ai propri operatori la libertà di pensiero e di azione²⁴ al di fuori del servizio. Da quanto detto, non possiamo desumere l’esistenza di una norma che permette al funzionario, nell’esercizio delle proprie funzioni, di agire secondo coscienza, anche arrivando a non assicurare un pubblico servizio. Il divieto però di discriminazione indiretta da parte della pubblica amministrazione induce a ritenere la possibilità da parte del pubblico funzionario di agire secondo la propria coscienza anche nell’esercizio delle proprie funzioni, senza essere conseguentemente soggetto a sanzioni disciplinari. Occorre però riflettere sul fatto che proprio l’assicurare un pubblico servizio determina, nei confronti del funzionario, una certa assoggettabilità agli obblighi deontologici, che restringono notevolmente le *actiones* poste in essere dalla coscienza personale. Difatti, il pubblico servizio ha una missione di interesse generale, che richiede a tutti i propri addetti un dovere di lealtà verso di esso e verso la cittadinanza. Tale dovere è riconducibile

²⁴ J. BARTHELEMY, *La liberté de religion et le service public*, in *Rev. fr. Dr. Adm.*, 6, 2003, 1067 – 1068; V. SAINT – JAMES, *La liberté d’expression des opinions religieuses des fonctionnaires*, in *Politeia*, 9, 2006, 242; J. BERTHOUD, *La neutralité religieuse du fonctionnaire*, in *JCO Admin.*, 12, 2005, 557.

sia alla lealtà che il pubblico funzionario deve avere nei confronti della pubblica amministrazione verso la quale dipende e sia nei confronti dei propri amministrati. Mentre quindi per coloro che si trovano all'apice dirigenziale, il suddetto dovere è riconducibile alla lealtà verso le istituzioni politiche, per i semplici impiegati lo stesso viene giustificato dall'esigenza di obbedire alle leggi. Conseguentemente, si evince che questi ultimi devono essere leali nei confronti della propria amministrazione e devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa nuocere anche minimamente alla reputazione e all'immagine della stessa²⁵. E' ammessa solo una deroga, disciplinata dall'art. 28, I comma dello statuto generale, secondo la quale il funzionario può esercitare un potere – dovere di resistenza nei confronti della pubblica amministrazione solo quando l'ordine ricevuto sia espressamente illegale e pronto a compromettere gravemente un interesse pubblico. Confrontando i dettami appena citati, posso affermare che il pubblico funzionario può opporsi nell'esecuzione di un ordine della pubblica amministrazione quando questo può mettere in pericolo la vita del medesimo o può riguardare la commissione di un reato. La dottrina però ha avanzato anche l'ipotesi di invocare il relativo diritto alla disobbedienza quando l'ordine suddetto possa inficiare la dignità della persona²⁶. L'interesse generale, secondo l'ordinamento francese, deve veicolare su due capisaldi: a) il principio di uguaglianza, attraverso il quale tutti i cittadini devono essere garantiti nell'esercizio dei loro diritti, a prescindere dalle convinzioni personali degli operatori della pubblica amministrazione; b) il principio di laicità, secondo il quale lo Stato deve essere imparziale nelle scelte dei propri cittadini. Tale imparzialità costituisce un obbligo in capo a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Conseguentemente, ogni interferenza, ostativa per l'assolvimento di un pubblico servizio, motivata su convinzioni personali del dipendente pubblico comporta una sanzione disciplinare che viene proporzionata in base alla gravità della relativa inosservanza. Anche la pronuncia del *Conseil constitutionnel* sul diritto all'obiezione di coscienza dei sindaci in merito alla celebrazione di matrimoni omosessuali ha stabilito che la ricezione del consenso degli sposi da parte del funzionario di stato civile non comporta un coinvolgimento nella sfera morale di quest'ultimo. Percorrendo quest'orizzonte, si potrebbe quindi affermare che, a differenza dell'obiezione di coscienza esercitata da parte di un medico nei casi di interruzione di

²⁵ B. GAGLIARDI, *L'etica pubblica in Francia*, in F. Merloni - R. Cavallo Perin (a cura di) *Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici*, Franco Angeli, Milano, 2009, 348 – 350; D. JEAN – PIERRE, *Les religions du fonctionnaire et la République*, in *Act. Jur. Fonct. Pub.*, 4, 2001, 43.

²⁶ G. KOUBI, *Le for intérieur du fonctionnaire entre conscience du devoir et connaissance du droit*, in AA.VV., *Le for intérieur*, PUF, Paris, 1996, 245.

gravidanza, il quale, in virtù di una deontologia professionale, esercita il proprio rifiuto personale, l'atto posto in essere dal funzionario di stato civile è un atto giuridico, il quale non richiede una spendita diretta del proprio nome. Occorre però, secondo il mio modesto parere, porre in essere una differenza tra il bene oggettivo, tutelato dalla coscienza (come ad esempio, la pace) ed il bene soggettivo, rappresentato dalla coscienza e che può essere tutelato solo se la relativa disubbidienza suddetta possa salvaguardare un bene di rango super-legislativo. Conseguentemente, il rifiuto del pubblico funzionario può, secondo il parere di chi scrive, essere legittimato per la tutela del bene superiore, quale quello del matrimonio e della famiglia e protegge il pubblico servizio tramite l'istituto della delega, con la quale il sindaco può incaricare il proprio vice – sindaco. Il fatto poi che l'atto giuridico non richiede una spendita, data l'assenza di un codice deontologico apposito, del nome non giustifica il mancato rispetto dell'istituto della *coscientia*, soprattutto quando l'ordinamento prevede strumenti adatti per tutelare comunque un pubblico servizio.

4. Tecniche di diritto canonico che hanno ad oggetto la salvaguardia della dignità personale

Il diritto canonico conosce una serie di tecniche che permettono di adeguare le astratte norme giuridiche alle esigenze di giustizia, al fine di permettere la salvezza delle anime. A differenza degli ordinamenti sin qui esaminati, l'attenzione non viene rivolta all'osservanza del fedele della norma, senza la quale questi, pur se danneggiato spiritualmente nella relativa applicazione, viene sanzionato, ma alla tutela di coscienza del funzionario, il quale subisce una sorta di conflitto nella menzionata applicazione rigida. Le tecniche sono: il grave incomodo, la dissimulazione e la tolleranza. La prima consiste nell'obiettiva difficoltà (morale) del fedele di applicare la norma²⁷, in quanto la stessa lide con il diritto della persona. Sebbene il diritto canonico preveda ipotesi ben precise²⁸, la dottrina²⁹ considera tale

²⁷ R. COPPOLA, *Considerazioni sul grave incomodo nell'ordinamento canonico*, in AA.VV., *La norma en el derecho canònic. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canònic*. Pamplona 10 – 15 de octubre 1976, Edicioes Universidad de Navarra, Pamplona, 1979, vol. I, 729; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, Marietti, Roma, 1950, IV ed., Vol. I, 41; G. MICHELS, *Normae generales juris canonici*, Descleè, Parisiis – Tornaci – Roma, 1949, II ed., vol. I, 463; A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, Dessain, Mechliniae – Roma, 1929, IV ed., vol. I, 80.

²⁸ Cann. 1065, §1; 1116, §1; 1323, n.4; 1324, §1, n.5; 1747, §2.

²⁹ R. BACCARI, *Il potere autodecisionale dei fedeli*, in *Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, a cura di U. Navarrete, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1972, vol. I, 455; R. COPPOLA, *voce Grave incòmodo*, in *Dic. Gen. Der. Can.*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2012, vol. IV, 260 – 261.

istituto di portata generale. Quindi si potrebbe applicare ogni volta in cui la norma possa pregiudicare il bene spirituale del fedele, richiedendogli di superare le perplessità della propria coscienza. Ovviamente devono esistere anche i presupposti per la fattibilità dell'istituto in esame: a) l'atto non deve violare il diritto divino; b) il mancato adempimento non deve provocare danno alle anime; c) l'incomodo deve avere una natura accidentale e non deve essere inteso dal legislatore come aspetto incorporato nell'osservanza della prescrizione normativa; d) la gravità dell'incomodo deve essere proporzionata alla gravità della legge. Con l'esistenza delle citate condizioni cessa l'obbligazione in capo al fedele, nonché l'esonero di responsabilità da colpa, con la mancata applicabilità della relativa sanzione. Il caso in esame quindi trova applicazione quando una norma giuridica imponga al funzionario di esplicitare un determinato comportamento, anche contro la propria volontà, a cui sarebbe tenuto in virtù del proprio ufficio. In questo caso, però, 'la relativa ubbidienza' sarebbe distruttiva e non edificativa per la coscienza del fedele. Ovviamente questo atto non deve essere contrario al diritto divino o alla salvezza delle anime e non richiede un adempimento puntuale da parte del funzionario. Preciso che per adempimento puntuale non si deve intendere un assolvimento temporaneo o periodico, ma costante. In altre parole, se applicassimo l'istituto appena esaminato al funzionario di stato civile, potremmo affermare che lo stesso sarebbe esente da colpa qualora manifesti un acceso dibattito interno tra la propria coscienza e l'eventuale osservanza rigida della norma. Se però questo comportamento si avesse ogni volta che il funzionario debba celebrare un'unione civile tra due persone appartenenti allo stesso sesso, allora in questo caso si potrebbe presentare un problema ostativo all'assenza di applicazione normativa. Riterrei però che questo caso presenti un falso problema, proprio perché non solo il servizio pubblico può essere sempre garantito con la delega, precedentemente esaminata, ma anche perché il porre in essere un atto di questo genere genera una legittima lesione dei diritti della persona (funzionario), in quanto azione contro il diritto divino. L'unico problema in merito all'applicabilità dell'istituto appena esaminato è l'accertamento postumo da parte dell'autorità ecclesiastica sull'esistenza del grave incomodo da parte del funzionario preposto, a meno che questi non richieda, riterrei, una dispensa. Preciserei però che qualora la norma violata costituisca un elemento costitutivo di un istituto giuridico, il quale non può essere comunque garantito,

difficilmente verrà concessa la stessa, anche perché dipende da un potere discrezionale esercitato da terzi. Diverso è l'istituto della dissimulazione, consistente praticamente nel 'non considerare volutamente' l'avvenuto comportamento antigiuridico, qualora l'obbligo ad adempiere una determinata condotta può determinare un male maggiore, come ad esempio la quiete spirituale degli interessati. In questo caso, l'istituto non sospende l'obbligo, rimane il comportamento antigiuridico, ma non vi è l'applicazione della relativa sanzione. Volendo applicare questa tecnica nelle unioni civili, si avrebbe l'esistenza di un servizio pubblico garantito non dal funzionario preposto, il quale, pur commettendo una condotta antigiuridica, non viene sanzionato. La tolleranza invece è un atteggiamento positivo da parte del superiore, che tollera un comportamento antigiuridico, al fine di evitare un male maggiore. Conseguentemente, si chiede all'incaricato preposto inadempiente un comportamento alternativo a quello descritto dalla norma violata, purchè lo stesso non sia contrario comunque al diritto divino. Il fedele quindi, ogni volta che si presentano le condizioni, può adottare un'alternativa alla condotta a cui è tenuto, senza la necessità di chiedere ogni volta una determinata dispensa. Applicando quest'ultimo istituto alla legge Cirinnà, potrei affermare che il funzionario di stato civile sarebbe legittimato ad essere 'un obiettore di coscienza' e potrebbe, in alternativa, porre in essere un'altra condotta, consistente, ad esempio, nello snellimento della relativa procedura istruttoria. Tutte queste tecniche sopra esaminate, qualora fossero riconosciute ed applicate nella legge statale, porrebbero al centro non solo il servizio pubblico comunque garantito, ma la coscienza e la dignità del funzionario di stato civile. Riterrei comunque che tra i tre procedimenti, quello che potrebbe rientrare più facilmente nella legge statale sia quello della tolleranza, in quanto è sempre meglio un operare alternativo, rispetto ad un *non posse* o *non velle*. D'altronde la tolleranza «non vale ad eliminare la disarmonia, la contraddizione di principio fra i comportamenti tollerati e le esigenze e i fini dell'ordinamento, quali si rispecchiano nelle norme integrative della regolare disciplina ecclesiastica, integrative dell'optimum rispetto al conseguimento dei fini della Chiesa. A queste norme, costituenti la genuina sostanza dell'ordinamento, la *lex tolerans* si giustappone, e ne viene ad infirmare – troppo costando altrimenti il ristabilimento della rigorosa disciplina – l'efficacia cogente. L'eroismo è cosa di eccezione, e la Chiesa non esige che in casi di eccezione, poichè sa che *qui multum*

emungit elicit sanguinem. Essa pone dunque al fedele l'alternativa dell'osservanza di due diverse norme, delle quali l'una rappresenta l'*optimum*, l'altra il tollerato, l'estremo limite delle possibili concessioni³⁰».

5. Conclusioni

Da quanto considerato, possiamo notare come il diritto all'obiezione di coscienza viene considerato un 'diritto' marginale, rispetto ai diritti costituzionali. In realtà, anche il tema in epigrafe è un diritto inviolabile della persona, sancito dall'art.2³¹ della Costituzione. In altre parole, quest'ultimo non deve essere solo citato per tutelare la celebrazione delle coppie *unisex*. In definitiva, il diritto all'obiezione di coscienza deve essere valutato come un diritto inerente alla personalità del soggetto e pertanto degno di essere previsto espressamente nella Legge Cirinnà. Conseguentemente, proprio perché l'*actio* diretta del funzionario risulta fondamentale, occorre dare la priorità ai suoi diritti costituzionalmente garantiti. Ai fini della certezza del 'servizio' (celebrazione delle unioni civili), qualora il pubblico ufficiale non desideri ottemperare al suo 'compito', quest'ultimo potrà essere assicurato da terzi delegati. Dello stesso orientamento è la Corte Costituzionale, con sentenza n. 467/91, che sostiene che «la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda i diritti inconfutabili della persona, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. Sotto tale profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore

³⁰ G. OLIVIERO, *Dissimulatio e tolerantia nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 1953, 191.

³¹ «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale».

costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)³². Occorre, quindi, che l'ordinamento statale ritorni a dare il vero valore alla natura umana e non sia solo 'offuscato' nell'assicurare il servizio giuridico (che potrà, come detto precedentemente, essere sempre assicurato dai delegati non obiettori). Bisogna, in altre parole, che la certezza giuridica sia ricondotta alla natura umana, quale destinataria dell'esercizio dell'azione della prima, rispettando i cardini etici e giuridici. E' necessario, in definitiva, applicare quanto affermato da Giovanni Paolo II, nell'Enciclica *Evangelium Vitae* (25 marzo 1995)³³, al n. 70: «Che fondamentali e imprescindibili sono la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei suoi diritti intangibili e inalienabili nonché l'assunzione del bene comune come fine e criterio regolativo della vita politica. Alla base di questi valori non possono esservi provvisorie e mutevoli maggioranze di opinione ma solo il riconoscimento di una legge morale obiettiva che in quanto legge naturale inscritta nel cuore dell'uomo è punto di riferimento normativo della stessa legge civile ». E' quindi arrivato il momento che la legge statale prenda come punto di riferimento il diritto canonico e dia l'importanza che merita alla coscienza del funzionario di stato civile, il quale deve essere collocato nella possibilità di rispettare la norma giuridica.

³² M. C. RUSCAZIO, *Riflessioni di diritto comparato e canonico sull'obiezione di coscienza del pubblico funzionario*, *op. cit.*, 1 - 50.

³³ In http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html ed in AAS 87 [1995].

Abstract:

In questa società sempre più complessa, il ruolo della coscienza viene trascurato per assicurare un pubblico servizio. Difatti, possiamo riscontrare un esempio di quanto detto nella legge Cirinnà, nella quale non viene minimamente considerato il diritto dell'obiezione di coscienza da parte del funzionario pubblico, il quale è sempre tenuto a celebrare le unioni civili. Proprio in questa direzione, prende spunto il presente lavoro, al fine di porre in essere le basi sia per considerare essenziale l'attività del pubblico funzionario e sia per riconoscere a quest'ultimo, utilizzando come fonte normativa il diritto canonico (che deve essere considerato come punto di riferimento dalla legislazione italiana), il suo suddetto diritto.

Parole Chiavi: unioni civili, diritto di obiezione, coscienza, actio diretta, diritto canonico, diritto garantito.

Abstract in English:

In this increasingly complex society, the role of conscience is neglected to ensure a public service. In fact, we can find an example of what was said in the Cirinnà law, in which the right of conscientious objection by the public official is not considered in the slightest, which is always obliged to celebrate civil unions. It is precisely in this direction that the present work is inspired, in order to put in place the foundations both to consider the activity of the public official as essential and to recognize the latter, using as canonical law the canon law (which must be considered as a reference point by Italian law), its aforementioned right.

Keywords: civil unions, right to objection, conscience, direct actio, canon law, guaranteed law.